CCXCIII.

TORNATA DI MARTEDÌ 1° MARZO 1904

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIANCHERI**.

INDICE.

Disegni di legge (*Coordinamento e presentazione*):
Società cooperative:
CABRINI (*relatore*) . . . . . *Pag.* 11212
Permuta di beni stabili in Brescia (PEDOTTI). 11214
Note di variazione a bilanci (LUZZATTI). . . 11214
Giuramento del deputato Negri. 11209
Interrogazioni:
Benemeriti dell'istruzione popolare (medaglie):
MEL 11210
PINCHIA (*sotto-segretario di Stato*) 11210
Affreschi di Gaudenzio Ferrari nel Santuario di Saronno:
CARMINE 11211
PINCHIA (*sotto-segretario di Stato*). 11211
Osservazioni e proposte:
Lavori parlamentari:
AGNINI 11228
GIOLITTI (*presidente del Consiglio*) 11223
MAJNO 11228
PRESIDENTE 11212
Rinvio di interrogazioni:
DEL BALZO GIROLAMO (*sotto-segretario di Stato*). 11210
PRESIDENTE. 11211
Proposta di legge (*Svolgimento*):
Aggregazione del comune di Rolo alla provincia di Modena:
DI SANT'ONOFRIO (*sotto-segretario di Stato*) . 11212
GALLINI. 11211
Comune autonomo di Cansano:
DE AMICIS 11212
DI SANT'ONOFRIO (*sotto-segretario di Stato*). 11212
Proposte di legge (*Discussione*):
Ammissione all'esercizio professionale delle donne laurate in giurisprudenza (SOCCI) 11214
COCCO-ORTU 11225-26
GALLINI 11217-20
MAJNO 11218
MANNA 11219
PELLEGRINI 11222
RONCHETTI (*ministro*) 11214-21-26-27
ROSADI 11218
SOCCI 11214-24-27
Relazioni (*Presentazione*):
Eccedenze d'impegni, maggiori spese e maggiori assegnazioni in alcuni bilanci (FASCE, ARLOTTA, AGUGLIA) 11227-28
Votazione segreta (*Risultamento*):
Appalti alle società cooperative 11228

La seduta comincia alle ore 14.5.

CIRMENI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Petizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del sunto della petizione.

CIRMENI, *segretario, legge*:

6399. Briasco Maria vedova Cesaretti, il cui marito già professore nelle scuole tecniche governative morì dopo soli venti anni di servizio, chiede che, all'effetto di farle conseguire la pensione di legge, le vengano computati come utili gli anni che, per la causa dell'unità italiana, il defunto suo marito passò in galera ed in esilio.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo, per motivi di famiglia, l'onorevole Matteucci, di giorni 5.

(*È conceduto*).

Giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Negri, eletto deputato dal collegio di Marostica, lo invito a giurare.

(*Legge la formula*).

NEGRI. Giuro.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima interrogazione inscritta nell'ordine del giorno è quella diretta dall'onorevole Varazzani al ministro dell'interno « per sapere se non ritenga opportuno e doveroso affrettare le elezioni amministrative a Montagnana (provincia di Padova), dove ogni ulteriore indugio, oltrechè non giova punto all'Amministrazione, minaccia di privare dell'esercizio del voto una grande quantità di cittadini operai costretti alla emigrazione periodica. »

È presente l'onorevole Varazzani?

(*Non è presente*).

Non essendo presente, la sua interrogazione s'intende ritirata.

Per l'assenza degli interroganti si considerano pure come ritirate le interrogazioni dell'onore-

vole Nuvoloni, al ministro dei lavori pubblici « per conoscere se e quali provvedimenti voglia prendere e far adottare dalla Società strade ferrate per migliorare il servizio ferroviario sulla linea Genova-Ventimiglia, sia per quanto ha riferimento agli orari ed al trasporto dei fiori, sia per quanto riguarda i passaggi a livello, il materiale ferroviario e la costruzione di stazioni in muratura »; e dell'onorevole Leali, ai ministri dell'interno e della pubblica istruzione « per sapere a chi spetti di fare eseguire la deliberazione del Consiglio scolastico presa nel 1898, 4 giugno, per il compenso da darsi al regio commissario straordinario mandato al Conservatorio del Bambin Gesù di Sezze. »

Verrebbe ora un'interrogazione degli onorevoli Turati, Montemartini, Socci e Cabrini, ai ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze « per sapere se sussista e come si giustifichi il proposito di impiegare alla costruzione di una caserma le aree contigue ed inservienti al Museo agrario di Roma ed Istituti annessi, e come, nel caso, si provvederebbe al riconosciuto bisogno di espansione e alla continuazione degli esperimenti agrari di detti Istituti. »

DEL BALZO GIROLAMO, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL BALZO GIROLAMO, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.* Io pregherei l'onorevole presidente di rimandare lo svolgimento di questa interrogazione a martedì 8 corrente, perchè il Ministero è in attesa di informazioni.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni in contrario, questa interrogazione si rimanda a martedì 8 corrente.

Segue una interrogazione dell'onorevole Mel al ministro della pubblica istruzione « circa il ritardo nel conferimento delle medaglie ai benemeriti della istruzione popolare ».

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PINCHIA, *sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione.* Se ben comprendo l'interrogazione dell'onorevole Mel, essa ha per obbietto il ritardo nella distribuzione delle medaglie non ai benemeriti dell'istruzione popolare, sibbene ai maestri che hanno compiuto un certo numero di anni di servizio.

Ora io posso assicurare l'onorevole Mel che la distribuzione dei diplomi si sta facendo, e si sono presi provvedimenti per la coniazione delle medaglie, l'invio delle quali seguirà all'assegnazione dei diplomi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel per dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

MEL. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato della risposta che ha dato alla mia interrogazione, ne prendo atto e mi auguro che all'onesta promessa di presto provvedere alla dispensa di questi diplomi e medaglie abbia a susseguire l'onesto adempimento della promessa medesima, in quanto che si tratta di veterani dell'istruzione e dell'educazione popolare i quali hanno speso 40 o 50 anni in questo magistero ed ai quali la patria, avara, sino adesso, ha lesinato il pane. Essi hanno la nobile ambizione di veder fregiato il proprio petto di questo segno di distinzione che costituirà per essi un blasone pei tardi anni della loro onorata vecchiaia. Di costoro ce ne sono parecchi i quali marciano verso gli 80 anni e quindi hanno ben poco tempo per attendere. Del mio collegio potrei nominarne parecchi, il Fortunato Costalunga di Vittorio, il Domenico Favaro di Revine, ecc., che da vario tempo hanno fatta istanza per ottenere questo diploma e la relativa medaglia.

E poichè ho la parola, mi permetto di fare all'onorevole sotto-segretario di Stato una viva raccomandazione affinchè venga finalmente accolta la proposta, fatta recentemente anche dal prefetto di Treviso, in favore dell'ispettrice delle scuole comunali femminili di Valdobbiadene, signora Barbarina Piva, che nomino a titolo di onore. Questa signora, che è stata con lettera molto elogiata per la sua opera educatrice anche dall'onorevole ministro Nasi, è una ricca gentildonna, culta, liberale e benefica, la quale ha consacrato tutta sè stessa, tutta la sua intelligente attività a far sì che venisse alle frequentatrici di quelle scuole impartita una sana istruzione religiosa, morale e nazionale, di che non sempre raccolse il plauso che le era dovuto, il partito retrivo avendola anzi amaramente gratificata. Questa buona signora non esitò mai a consacrare anche gran parte del suo cospicuo censo per sovvenire le allieve povere di quelle scuole, alle quali somministra libri, indumenti, medicinali e soccorsi per le famiglie, ecc.; per guisa che essa è considerata come la provvidenza di quelle scuole. Ed appartiene poi ad una famiglia nella quale sono frequenti ed insigni gli atti di signorile munificenza, bastando accennare che il di lei fratello, commendatore Celestino Piva, ha fatto costruire appositamente uno splendido edifizio ad uso delle scuole elementari maschili e femminili del Comune, del valore di oltre 100 mila lire, che ha arredato sontuosamente e che ha regalato al Comune.

Ora a questa signora, cui non sono mancati gli elogi del superiore Ministero, io credo che non possa essere più oltre ritardato il segno di benemerenza che le è dovuto. (*Benissimo!*)

PINCHIA, *sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINCHIA, *sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'onorevole Mel ha accennato ad una diversa onorificenza ed io l'assicuro che la sua perorazione in favore di quella ispettrice

sarà un argomento di più per esaminare benevolmente la proposta.

MEL. La ringrazio.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Carmine e Weil-Weiss al ministro della pubblica istruzione per sapere « se e quali provvedimenti intenda promuovere per riparare i danni minacciati agli affreschi di Gaudenzio Ferrari nel santuario di Saronno ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione.

PINCHIA, *sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione.* Dal primo momento in cui si sono avvertite alcune screpolature nella volta della chiesa di Saronno, l'ufficio regionale dei monumenti vi ha portato tutta la sua attenzione ed ha dovuto rilevare che la cattiva conservazione degli affreschi di quella volta è dovuta alla difettosa costruzione della cupola, per cui il lavoro di restauro non si limiterebbe solo ad assicurare l'esistenza degli affreschi, ma dovrebbe essere indirizzato anche a rifare quasi interamente la cupola. Per questo scopo il Ministero ha iniziato, per mezzo dell'ufficio regionale dei monumenti, trattative con i Corpi locali e con l'Economato dei benefici vacanti di Lombardia, perchè i mezzi di cui esso dispone sono così limitati che, se dovesse provvedere da solo, dovrebbe ripartire in moltissimi esercizi la somma da spendere. Il Ministero ha offerto per suo concorso la somma di 7 mila lire e chiederebbe al Comune di Saronno, alla Provincia di Milano ed all'Economato dei benefici vacanti di Lombardia un concorso analogo. Si stanno aspettando le risposte, ed intanto l'ufficio regionale dei monumenti, per quello che concerne la solidità e la conservazione dell'affresco e dell'intonaco, ha preso tutte le misure che erano in poter suo.

Io credo che con questo gli onorevoli interroganti rimarranno sodisfatti, pur deplorando con me l'assoluta insufficienza dei mezzi di cui dispone il Ministero della pubblica istruzione per assicurare la consistenza del patrimonio artistico nazionale.

MEL. È roba vecchia.

PRESIDENTE. L'onorevole Carmine ha facoltà di parlare per dichiarare se sia sodisfatto.

CARMINE. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato della sua cortese risposta.

Risulta anche a me che privati e Corpi morali si interessano di questa riparazione e sono sicuro che non mancherà il loro concorso perchè realmente il pericolo è grave.

Ricordo di aver veduto il Santuario tre anni or sono e di avere fino da allora avvertito i pericoli che correvano quegli affreschi: l'ho riveduto nello scorso autunno e sono rimasto impressionato del grandissimo progresso fatto dai danni arrecati dall'umidità: si tratta quindi di una cosa che ha un carattere di vera urgenza.

Il Comitato locale ha levato giorni sono un grido d'allarme ed io ho creduto che fosse opportuno che quel grido trovasse un'eco in questa Camera; e mi compiaccio che le dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato dimostrino che il Governo prende a cuore questa riparazione che è veramente urgente e che riguarda un'insigne opera d'arte che sarebbe una vera colpa lasciar deperire.

PRESIDENTE. Verrebbe ora un'interrogazione dell'onorevole Celli, la quale si riferisce al medesimo argomento di quella dell'onorevole Turati. Ora avendo l'onorevole sotto-segretario di Stato dichiarato che risponderà all'interrogazione dell'onorevole Turati martedì prossimo, così sarà rimandata a quel giorno anche l'interrogazione dell'onorevole Celli.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Ruffoni al ministro dell'interno « sulla condotta dell'autorità politica di Ferrara a proposito delle dimostrazioni popolari avvenute in quel Consiglio comunale ». Ma, l'onorevole Ruffoni non essendo presente, questa interrogazione s'intende ritirata.

Così sono esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno.

Svolgimento di due proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe il coordinamento e la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per modificazioni alla legge sulle Società cooperative, ma, non essendo ancora presente il relatore, passeremo intanto allo svolgimento della proposta di legge dei deputati Gallini e Bertesi per l'aggregazione del Comune di Rolo (Reggio-Emilia) alla Provincia di Modena. (*Vedi tornata* 10 *dicembre* 1903).

L'onorevole Gallini ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta di legge.

GALLINI. Il Comune di Rolo desidera di ritornare a far parte della Provincia di Modena. Nel 1849, con un trattato con l'Austria, fu ceduto ed aggregato alla città di Modena; più tardi, quando il governatore Farini ebbe a regolare le circoscrizioni giudiziarie e amministrative, confermò il Comune di Rolo all'Intendenza di Modena. Nel 1860, per arrotondare la circoscrizione giudiziaria di Reggio, fu passato giudiziariamente sotto la Provincia di Reggio. Poi si disse che era bene che la circoscrizione amministrativa seguisse la giudiziaria.

Oggi come allora e più d'allora gli interessi di quel Comune convergono verso Carpi e verso Modena, e specialmente per un fatto nuovo sopravvenuto in questo ventennio, cioè per la ferrovia Mantova-Rolo-Modena, perchè Rolo è sulla

ferrovia di Mantova-Modena, a pochi minuti da Carpi ed a mezz'ora da Modena. Quindi se le aspirazioni di quella popolazione sono state sempre per ritornare a Modena, oggi si sono accentuate e mi pare un atto di giustizia il concedere a quella popolazione ciò che essa domanda. Vi è stato una specie di plebiscito nella popolazione e n'è risultato che due soli sono stati contrari all'aggregazione. Quindi spero che la Camera vorrà prendere in considerazione questa proposta di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

DI SANT'ONOFRIO, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Le questioni del genere di quella sollevata dall'onorevole Gallini, sebbene d'apparenza modesta, diventano sempre gravi, perchè suscitano difficoltà locali e d'indole finanziaria e perchè mutano la circoscrizione territoriale di una Provincia e possono essere invocate come precedenti in altre occasioni. L'onorevole Gallini ricorda che, altre volte, diverse proposte di legge vennero presentate, per venire a mutamenti di circoscrizioni territoriali e che la Camera sempre le ha respinte. Nel presente caso, poi, sono già arrivate le prime proteste da parte della Provincia di Reggio, la quale chiede che l'esame di questa proposta di legge venga rimandato. Pertanto, fatte queste riserve, io, per ragione di cortesia, non ho nessuna difficoltà di consentire che sia presa in considerazione la proposta dell'onorevole Gallini; ma poi giudicherà la Camera se dovrà incamminarsi per questa via nella questione così pericolosa della mutazione delle circoscrizioni territoriali delle Provincie.

PRESIDENTE. Il Governo, dunque, non si oppone?

DI SANT'ONOFRIO, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Non si oppone, fatte le debite riserve.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda di prendere in considerazione questa proposta di legge.

(*La Camera la prende in considerazione*).

Verrebbe ora lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Turati, per modificazione dell'articolo 22 della legge comunale e provinciale. Ma l'onorevole Turati ha fatto conoscere di non poter intervenire, per ragioni di salute, alla seduta d'oggi. Perciò si rimanderà ad altro giorno da stabilirsi lo svolgimento di questa proposta.

Viene ora lo svolgimento di una proposta di legge del deputato De Amicis, per la costituzione in Comune autonomo della frazione di Cansano. (*Vedi tornata* 27 *febbraio* 1904).

L'onorevole De Amicis ha facoltà di svolgerla.

DE AMICIS. I cittadini di Cansano, frazione del Comune di Campo di Giove, in provincia d'Aquila, fin dall'anno scorso, rivolsero istanza al Governo del Re, per ottenere che quella frazione venisse costituita in Comune autonomo. Il Governo non potè prendere alcun provvedimento per decreto reale sulla domanda avanzata dai cittadini di Cansano, perchè quella frazione non si trova nelle condizioni volute dall'articolo 115 della legge comunale e provinciale, non avendo una popolazione superiore a 4000 abitanti; essa però è in grado di poter provvedere a tutti i servizi pubblici ed a quelli particolari dei cittadini e quindi si rivolge al Parlamento.

Il Consiglio comunale di Campo di Giove, ad unanimità, fa voti perchè l'istanza dei cittadini della frazione di Cansano sia accolta. Ed io, convinto che la costituzione in Comune autonomo di Cansano è reclamata tanto nell'interesse degli abitanti della frazione che di quelli del capoluogo, prego la Camera ed il Governo di fare buon viso alla proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare.

PRESIDENTE. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

DI SANT'ONOFRIO, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Non ho difficoltà di consentire che sia presa in considerazione la proposta di legge presentata dall'onorevole De Amicis, fatte naturalmente le debite riserve circa la procedura da seguirsi, giusta la legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Il Governo non opponendosi, domando alla Camera se consenta che questa proposta di legge sia presa in considerazione.

(*È presa in considerazione*).

Coordinamento e votazione del disegno di legge sulle Società cooperative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento e la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro. »

Onorevole relatore, la invito a riferire intorno al coordinamento di questo disegno di legge.

CABRINI, *relatore*. D'accordo col Governo, si proporrebbero all'articolo terzo del disegno di legge le seguenti modificazioni di coordinamento:

Dove è detto: « È data al Governo del Re la facoltà di stabilire i limiti e le garanzie per la applicazione della legge » si dica: « della presente legge ».

Più innanzi, invece di « idonee a fruire dei vantaggi della presente legge, » si dica: « ammesse a valersene ».

Infine si sopprimano le parole « per godere de

beneficii della presente legge » e si sostituiscano le parole « perchè possano goderne i benefici. » .

Di guisa che l'articolo terzo ed ultimo suonerebbe così:

« È data al Governo del Re la facoltà di stabilire i limiti e le garanzie per la applicazione della presente legge, anche nei rapporti con le amministrazioni soggette alla vigilanza governativa; i doveri e i diritti delle cooperative ammesse a valersene, non che i criteri per determinare come debbano essere composte le cooperative agricole perchè possano goderne i beneficii ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderanno approvate queste leggere modificazioni di forma.

(*Sono approvate*).

Si procederà ora alla votazione segreta del disegno di legge.

LUCIFERO, *segretario, fa la chiama.*

Prendono parte alla votazione:

Abbruzzese — Agnini — Aguglia — Angiolini — Aprile — Arlotta — Arnaboldi.

Baccelli Guido — Barnabei — Battaglieri — Bertolini — Bettòlo — Biscaretti — Bonoris — Borghese — Borsani — Borsarelli — Boselli — Bracci — Broccoli — Brunialti — Brunicardi.

Cabrini — Camera — Camerini — Campus-Serra — Cao-Pinna — Cappelli — Caratti — Carboni-Boj — Carmine — Casciani — Castiglioni — Cavagnari — Celli — Cerulli — Chiesa — Chinaglia — Ciappi — Cimorelli — Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocuzza — Coffari — Colonna — Colosimo — Comandini — Compagna — Contarini — Cortese — Costa — Cottafavi — Credaro — Curioni.

Dal Verme — Daneo Edoardo — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Cesare — Del Balzo Carlo — Del Balzo Girolamo — De Luca Ippolito — De Marinis — De Martino — De Michele-Ferrantelli — De Novellis — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Viti-De Marco — Di Bagnasco — Di Palma — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Donnaperna — Dozzio.

Fabri — Facta — Falconi Nicola — Falletti — Farinet Alfonso — Farinet Francesco — Fasce — Fazio Giacomo — Ferraris Maggiorino — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fortunato — Fracassi — Fradeletto — Franchetti — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana — Galli — Gallini — Galluppi — Gattoni — Gattorno — Giolitti — Giovanelli — Giuliani — Guicciardini.

Imperiale.

Jatta.

Lacava — Landucci — Laudisi — Lazzaro — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Licata — Lojodice — Lollini — Lucchini Angelo — Lucchini Luigi — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Majno — Majorana — Manna — Mantica — Maraini — Marazzi — Marinuzzi — Mariotti — Marsengo-Bastia — Massa — Maurigi — Maury — Mazza — Mazziotti — Meardi — Mel — Mezzanotte — Miniscalchi — Montagna — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morelli-Gualtierotti.

Nasi — Negri.

Orlando.

Pais-Serra — Pala — Palberti — Pantaleoni — Pantano — Pavoncelli — Pellegrini — Pennati — Personè — Pessano — Pinchia — Pini — Podestà — Pozzi Domenico — Prinetti — Pugliese.

Quistini.

Rava — Rizza Evangelista — Rizzetti — Rizzone — Romanin-Jacur — Ronchetti — Rosadi — Roselli — Rubini — Ruffo — Ruspoli.

Sanarelli — Sanfilippo — Santini — Scaramella-Manetti — Schanzer — Sili — Silva — Silvestri — Sinibaldi — Socci — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Spagnoletti — Stelluti-Scala — Suardi.

Talamo — Tedesco — Teso — Testasecca — Torlonia — Tornielli — Torraca — Torrigiani.

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Ventura — Vigna — Visocchi.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Sono in congedo:

Afan de Rivera — Alessio.

Baragiola — Bastogi — Bergamasco — Berio — Bonanno.

Calderoni — Callaini — Campi — Capaldo — Castelbarco-Albani — Celesia — Cesaroni — Civelli — Costa-Zenoglio — Cuzzi.

D'Andrea — De Gaglia — De Giorgio — De Luca Paolo — De Nobili — Donati.

Finocchiaro Lucio — Florena — Fulci Lodovico — Fusco.

Galimberti — Gavazzi — Ginori-Conti — Grassi-Voces — Grippo — Grossi.

Lovito.

Malvezzi — Marcora — Marzotto — Materi — Matteucci — Menafoglio — Merci — Merello — Mirto-Seggio — Molmenti.

Nuvoloni

Panzacchi — Papadopoli — Pivano — Pizzorni — Poli.

Quintieri.

Raggio — Resta-Pallavicino — Rizzo Valentino — Rovasenda.

Sacconi — Sani — Sormani.

Toaldi.

Vagliasindi.

Sono ammalati:

Carugati — Ciccotti — Cimati.
De Prisco.
Finardi — Frascara — Freschi — Fulci Nicolò.
Leonetti.
Poggi.
Ridolfi — Romano Adelelmo.
Spada.
Vitale — Vollaro-De Lieto.
Zannoni.

Assenti per ufficio pubblico.

Chiesi — Curreno.
Martini.
Pavia — Pompilj — Rebaudengo — Rondani.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra per la presentazione di un disegno di legge.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la permuta dell'immobile demaniale ex castello di Brescia con un fabbricato di proprietà comunale ad uso di caserma, detto di San Girolamo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso agli Uffici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro per la presentazione di disegni di legge.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare alla Camera una nota di variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1904-905, ed una nota di variazione per lo stesso esercizio sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di queste due note di variazioni, che saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta generale del bilancio.

Discussione della proposta di legge per l'ammissione all'esercizio dell'avvocatura delle donne laureate in giurisprudenza.

PRESIDENTE. Lasceremo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge « Ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza. »

Prego l'onorevole segretario di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

LUCIFERO, *segretario, legge:*

« *Articolo unico.* All'esercizio della professione di avvocato regolato dalle disposizioni della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sono ammesse anche le donne. »

PRESIDENTE. Onorevole ministro di grazia e giustizia, acconsente che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Acconsento.

SOCCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOCCI, *relatore*. Siccome questo disegno di legge fu presentato di iniziativa parlamentare, e quando ministro guardasigilli non era l'onorevole Ronchetti, così io mi rivolgo alla cortesia di lui perchè voglia far conoscere alla Camera quale sia la sua opinione sul disegno di legge che noi stiamo per discutere.

Dopo ciò, debbo pregare l'onorevole presidente di voler far correggere un errore di stampa incorso nell'ordine del giorno della Commissione, nel quale si riscontra una vera e propria sgrammaticatura: nella penultima linea, dove è detto *affidatile*, deve invece dirsi *affidate loro*.

PRESIDENTE. Provvederemo a questo. L'ordine del giorno della Commissione è il seguente: « La Commissione invita il ministro della pubblica istruzione a provvedere perchè negli Istituti di istruzione ed educazione femminili dipendenti dal Governo siano impartite alle allieve le nozioni legali opportune per il cosciente esercizio degli uffici e l'amministrazione degli interessi loro affidati dalla legge. »

Ma di quest'ordine del giorno ci occuperemo dopo la discussione degli articoli.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. La questione dell'ammissione della donna all'esercizio dell'avvocatura, sollevata, mantenuta, difesa, vorrei quasi dire, imposta alla Camera con così generosi sforzi ed entusiasmi dal nostro collega Socci (*Si ride*), si può considerare sotto due diversi aspetti.

Un primo aspetto è questo: l'ammissione delle donne all'avvocatura, è contraria alle leggi vigenti, al diritto costituito?

Ora, a questa domanda senza pretendere di fare qui una larga discussione di diritto, che non è necessaria, mi pare che si debba rispondere negativamente.

Se noi apriamo il Codice civile (fu giustamente osservato) ci incontriamo subito nell'art. 1° il quale suona così: *Ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale.*

Ora sarebbe un violare questo cardinale principio di uguaglianza dei diritti fra tutti i cittadini, scritto in testa della nostra legislazione civile, se si negasse alla donna l'esercizio di una professione permessa all'uomo, a meno che non si dicesse che la donna non può essere compresa fra i cittadini. (*Si ride*).

Se noi apriamo lo Statuto (il Codice supremo del nostro diritto pubblico, come il Codice civile lo è del diritto privato) leggiamo all'articolo 24 quest'altro principio generale, che è una nuova garanzia della libertà d'esercizio della professione dell'avvocatura alla donna: *tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali dinnanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalla legge.*

Ma, si è pure osservato, che per l'esercizio dell'avvocatura la donna si trova appunto colpita da eccezioni determinate dalla legge; si è detto che tutto lo spirito della nostra legislazione civile e politica crea uno stato di inferiorità giuridica della donna in confronto all'uomo, che essa è esclusa dal diritto di voto, che non può essere tutrice se non in casi speciali, che non esercita di regola la patria potestà, vivente il marito, che non può essere arbitra, che è obbligata a seguire il marito ove egli intenda fissare la propria residenza, che ha bisogno della autorizzazione maritale per compiere molti atti della vita civile, e tra gli altri, per assumere il mandato, condizioni queste che, specialmente l'ultima, si oppongono alla ammissione della donna all'esercizio dell'avvocatura.

Ora tali sono effettivamente le disposizioni delle nostre leggi; e se io credessi che far luogo alla ammissione della donna all'esercizio dell'avvocatura, importasse l'obbligo di mutare tutte quante queste disposizioni (per quanto anche, in parte, reputi che si potranno e dovranno modificare) non esiterei a dichiararmi recisamente contrario al progetto proposto dall'onorevole Socci.

Ma io non credo che sia necessaria alcuna mutazione, e credo invece che anche allo stato attuale della nostra legislazione si possa accogliere la proposta Socci.

L'esercizio dell'avvocatura è ben distinto da quello del procuratore secondo la vigente legge del 1874. L'avvocato, per iscritto o a voce, difende, propugna tesi di diritto o di fatto, senza averne sempre il mandato diretto dalla parte; nè è necessario che egli assuma la parte di arbitro, vietata alla donna, o compia altri di quegli atti che le sono vietati senza l'autorizzazione maritale.

Una sola cosa credo, e sarà, che per l'esercizio dell'avvocatura delle donne maritate occorrerà in via di fatto il consenso del marito; ma questo assai più a causa dei rapporti di buona convivenza fra i coniugi, che per una rigorosa esigenza legale.

Questa necessità morale dell'assenso preventivo del marito all'esercizio dell'avvocatura è così evidente, che ha indotto persino taluno a sostenere che dovesse concedersi il diritto di esercizio dell'avvocatura alle donne non maritate e negarsi senz'altro alle donne maritate.

La tendenza del resto della nostra legislazione non è quella di allontanare la donna dalla vita sociale, ma di richiamarla ad essa, di chiedere la sua attiva e feconda partecipazione. È un movimento ascendente, persistente in tutte le diverse sfere di attività che si va constatando giorno per giorno, in questo senso.

Ne dà un esempio, nei rapporti legislativi la legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, opportunamente ricordata dall'onorevole Socci nella sua relazione, ove all'articolo 12 è detto che le donne possono far parte delle Congregazioni di carità e di ogni altra istituzione di beneficenza.

Un altro esempio ne è la legge 15 giugno 1893 sui Probi-Viri, ove all'articolo 15 è stabilito che le donne possono essere comprese nelle liste tanto degli industriali che degli operai.

Anzi non abbiamo legislativamente un implicito assenso del legislatore alla ammissione delle donne stesse all'avvocatura? Il regolamento universitario del 1876 all'articolo 8 abilita le donne agli studi di giurisprudenza. Ora come mai si ammettono agli studi che guidano alla professione di avvocato e non si concede poi loro la libertà di esercizio della professione?

Si è risposto che la libertà di percorrere i corsi universitari fu concessa solo per aprire l'adito alle donne, alla coltura superiore; ed è vero.

Ma è anche vero che il divieto all'esercizio della professione di avvocato fu un fatto che si impose per una mera accidentalità dipendente dalle condizioni speciali volute per ottenere la facoltà di esercitare quella professione.

Le donne frequentano i corsi di medicina; ma poichè quegli studi si chiudono col diploma di dottore, che abilita senz'altro all'esercizio della medicina, nessuno ha mai pensato d'interdir loro l'esercizio della medicina.

Le donne frequentano gli studi di matematica, ma poichè la laurea che corona quegli studi è laurea professionale, nessuno ha mai pensato di vietare loro la professione di ingegnere.

Invece l'ostacolo è sorto per le laureate in giurisprudenza con grande probabilità per la necessità in cui si trovavano, volendo esercitare da

avvocatesse, di fare pratica forense e subire altri esami.

Ma la contraddizione fra l'efficacia dei diplomi dei diversi rami del sapere, non è meno evidente e meno ingiusta.

Si è voluto trovare una ragione giuridica per opporsi all'esercizio dell'avvocatura delle donne, nella qualità di ufficiale pubblico dell'avvocato.

Ma questa qualità non esiste.

È esclusa dal Codice di procedura civile, e ce lo dice la relazione ministeriale del guardasigilli Vacca che precede quel Codice.

È esclusa dalla legge del 1874 sull'esercizio della professione dell'avvocato e di procuratore.

Fu esclusa da questa Camera nella tornata del 5 luglio 1888 nella discussione del nuovo Codice penale.

Per tutte queste considerazioni io credo che il diritto costituito non si opponga all'accoglimento del progetto di legge Socci. Certo è in ogni modo che nessuna disposizione delle nostre leggi vieta alle donne l'esercizio dell'avvocatura, e questa mancanza di divieto sarebbe una ragione sufficiente perchè fosse permesso.

ROSADI. Ma a Torino le donne non possono esercitare l'avvocatura: ivi si interpreta la legge come se essa lo vietasse.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* Ed è per questo che io non trovo inopportuna la legge del collega ed amico Socci; per questo apprezzo il sentimento che lo accese di così grande zelo e santo fervore (*Interruzioni — Ilarità*).

Ma, come vi dissi, vi è un secondo aspetto della questione che conviene considerare: è opportuno che la legge conceda alla donna l'esercizio della professione della avvocheria? È opportuno che l'ncoraggi ad usare di questo diritto? (*Interruzione del deputato Socci*).

Mi permetta l'onorevole Socci che almeno esprima intera la mia opinione e non mi faccia pentire di aver dichiarato che nei rapporti di diritto io sono favorevole al suo disegno di legge. (*Si ride*).

Credo adunque, come dissi, che la legge non si opponga all'accoglimento del progetto Socci; ma stimo doveroso di esaminare se sia opportuno e conveniente che le donne accorrano ad esercitare l'avvocheria... (*Nuove interruzioni del deputato Socci*).

Che non pensi, per caso, l'onorevole Socci, ch'io proponga siffatto dubbio per timore della concorrenza delle donne, essendo io pure avvocato! (*Si ride*).

Il quesito che mi son posto innanzi, per gli effetti che la sua soluzione può avere, ha molta importanza, tenendo conto della funzione dell'avvocato che l'obbliga ad addentrarsi nelle più intricate, dolorose, ardenti questioni della vita, che lo pone in un continuo contatto col gran mondo, che lo fa essenzialmente, per quanto eserciti con grande correttezza ed etica professionale, un quotidiano combattente.

Ispirato soltanto dal pensiero della missione speciale che ha la donna nella vita, senza credere che essa sia definita dall'antico motto « *domi mansit lanam fecit* », senza associarmi all'anatema del poeta contro le donne

...che lasciaron l'ago
La spola e il fuso

io non mi auguro che la donna sia distratta dalla sua suprema e divina missione di compagna dell'uomo e di madre!

Molti fra voi ricorderanno a questo proposito la splendida pagina scritta da Giuseppe Zanardelli nella sua relazione alla legge elettorale politica presentata alla approvazione della Camera nel 1880. Ivi dopo aver dimostrato che per intelligenza, coscienza, indipendenza di carattere la donna avrebbe diritto ad essere chiamata al pari dell'uomo, ad esercitare il diritto di voto; dopo aver ricordato che Stuart Mill sostenne essere utile alla società che alla donna si desse un maggior sentimento della propria responsabilità; che Romagnosi affermò che sommamente importava di associarla alle sorti dello Stato; che Tocqueville non esitò a dire che la prosperità e la grandezza crescente del popolo degli Stati Uniti doveva principalmente attribuirsi alla superiorità delle sue donne; - con una parola veramente alata sostiene che non la sua inferiorità morale o intellettuale, ma la diversità della sua missione nell'umanità vuole che sia sottratta alle turbinose vicende della vita pubblica.

« Nella sua missione, (egli scrive) tutta d'edu-
« cazione è di affetti, a gioia, conforto ed altis-
« simo incitamento dell'uomo nella vita domestica
« ed intima, la donna sarebbe spostata, snaturata,
« involgendosi nelle faccende e nelle gare pubbliche.

« Quelle stesse virtù nelle quali vince vera-
« mente l'uomo, per le quali è ammirata ed ammi-
« rabile, virtù di tenerezza, d'impeto, di passione,
« ma che traggono nascimento dal fatto incon-
« trastabile che in essa sovrasta il cuore a la mente,
« l'immaginazione al raziocinio, il sentimento alla
« ragione, la generosità alla giustizia, quelle stesse
« virtù, non sono quelle che ai forti doveri della
« vita civile maggiormente convengono.»

Ora non possono queste considerazioni adattarsi al quesito se sia da augurarsi la diffusione dell'esercizio dell'avvocheria fra le donne?

Se non che, dopo di avere esposto questo desiderio, messo nella condizione di negare alla donna il diritto all'esercizio dell'avvocheria, io non posso oppormi a che questo diritto sia riconosciuto.

A me non resta quindi che ripetere la celebre frase di Stuart Mill: *fate l'esperimento.*

Fate l'esperimento, fatelo in Italia, come fu fatto e si fa in molti altri Stati civili.

I costumi, l'inesorabile prepotenza della più vera missione della donna, toglieranno all'esperimento ogni cagione di vere o artificiose preoccupazioni.

Toglieranno le preoccupazioni dei fascini che turbino la serenità dei giudizi, senza bisogno che si consigli alle avvocatesse di coprirsi il volto con un velo, come si narra che facesse la vaga Novella che nel secolo XIV insegnava diritto canonico... Vero è che doveva essere ben vaga, se insegnando diritto canonico temeva di turbare gli spiriti dei suoi uditori! (*Si ride*)

I costumi toglieranno la preoccupazione di una numerosa legione di donne che prendano d'assalto i Tribunali... Anche nei paesi ove da molti anni è libero l'esercizio dell'avvocatura, il numero delle donne che l'esercita, è, relativamente, insignificante.

Fate l'esperimento. A ragione l'onorevole Socci nella sua relazione ricordava che c'è un motivo di indole economica, grave, che deve fare ammettere la libertà anche di questa professione.

Dal momento che nei giorni del bisogno anche la donna è chiamata a sopperire alle necessità della famiglia, dal momento che la pratica della vita c'insegna che molte e molte volte è proprio la donna che ha tutto l'onere della casa, non è giusto chiudere ad essa una delle vie per un onesto guadagno.

E nella sua relazione l'onorevole Socci citava a questo riguardo parole auree di *Leroy-Beaulieu.*

E io pure ricorderò il discorso del deputato Viviani alla Camera francese nel quale sfrondando non la vera, ma la artificiosa poesia della vita di famiglia che non risponde alla realtà, si avvicina alla vita pratica e dipinge eloquentemente le lotte per l'esistenza nelle quali la donna e la madre troppe volte si trovano travolte.

Non esageriamo nei timori: chi avrebbe sognato cinquanta anni fa che uffici pubblici come quelli delle poste e telegrafi, mille aziende private si sarebbero aperti così agevolmente alle donne? Chi avrebbe detto che le scuole tecniche, i ginnasi, i licei, le stesse Università sarebbero ricercati istituti per le donne?

Concludo: specialmente perchè si tratta di riconoscere un diritto, non mi oppongo all'accoglimento del progetto di legge di iniziativa dell'onorevole Socci, e come il guardasigilli di Francia a quel Senato, dico a voi: nessuno si meraviglierà che un simile progetto di legge non abbia fatto parte del programma del Governo, ma nessuno si meraviglierà se il Governo segue con simpatia il progetto di legge di iniziativa parlamentare. Faccia adunque, lo ripeto, se così vorrà il Parlamento, anche il nostro Paese, l'esperimento.

Non me ne dorrò io in particolare che, lombardo, più specialmente devo ricordare il saluto che Giuseppe Parini nel 1777 con una mirabile ode rivolgeva a una dottoressa in *utroque* della Università di Pavia che vedeva, fremente la tirannide virile,

> ... agli onorati seggi
> Salir togata, e de le sacre leggi
> Interprete gentile...

(*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini.

GALLINI. Onorevoli colleghi, se v'è cosa che vi debba un po' meravigliare nel tema che stiamo discutendo è l'idea che è stata manifestata dall'onorevole guardasigilli nel principio del suo discorso; cioè che non ci sia bisogno di una legge per autorizzare la donna ad esercitare l'avvocatura, perchè nelle nostre leggi non v'è alcuna proibizione, come non esiste per l'esercizio dell'ingegneria, della medicina e delle altre arti liberali. Ora io penso, invece, che vi sia la necessità di una legge, perchè noi, gente latina, siamo ancora schiavi di un vecchio pregiudizio che abbiamo ereditato dal diritto quiritario romano: il pregiudizio, cioè, della missione della donna. I romani amavano molto le arti che ora chiamiamo sportive, sopratutto amavano la caccia, la ginnastica, le armi, ma sdegnavano le faccende di casa, ed allora inventarono la missione della donna e dissero con Tacito: *domi mansit, lanam fecit.* Tale fu considerata la missione della donna attraverso tutto il medioevo; e si arrivò ad effetti addirittura disastrosi, perchè come tutti ricordate, nel concilio di Maçon si discusse perfino *si mulier habeat animam rationalem* e vi fu anche chi con argomenti che parevano filosofici, ed erano triviali (tanto che io non potrei ripeterli), sostenne che appunto la donna non aveva l'anima ragionevole.

Da allora in poi c'è stato naturalmente un grande progresso. Anzi siamo a questo: che l'altro giorno ho letto come nelle Università prussiane non si permetta alle donne di studiare medicina, perchè diventano troppo avanzate, troppo spinte, troppo sovversive.

Noi, dicevo, siamo ancora schiavi del vecchio pregiudizio quiritario, tanto che le nostre Corti di cassazione hanno una o due o più volte deciso che la donna non possa esercitare l'avvocatura, e così hanno deciso più volte i Consigli dell'ordine. Ecco perchè la legge è necessaria. Bisogna infatti che noi ci persuadiamo che sebbene la legge non sia richiesta, in quanto non vi è alcuna prescrizione in contrario, pure essa di-

venta necessaria allo stato attuale della giurisprudenza.

Ecco le ragioni per cui, senza far troppa rettorica nè dilungarmi oltre, io prego la Camera di voler votare questa legge, e la Camera farà così opera non solamente cavalleresca, ma anche giusta e, credo, non indegna del Parlamento italiano. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi.

ROSADI. L'onorevole Gallini, che si era iscritto contro la proposta di legge, ha parlato in favore; l'onorevole guardasigilli ha già espresso la sua autorevole opinione a favore dello stesso disegno di legge. D'altra parte io so che sono stati proposti emendamenti che forse dovrò combattere. Per queste ragioni io rinunzio per ora a parlare, riservandomi, se mai, di prendere parte alla discussione degli emendamenti.

PRESIDENTE. La legge ha un articolo unico, quindi la discussione generale e la discussione dell'articolo unico sono una cosa sola.

L'onorevole Majno propone di sostituire la seguente formula:

« Le donne laureate in giurisprudenza sono ammesse all'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore. »

Quindi egli estende l'abilitazione delle donne anche alla professione di procuratore, mentre la Commissione la limita a quella di avvocato.

L'onorevole Majno ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

MAJNO. Onorevoli colleghi, io non rientrerò nella discussione generale che è già stata fatta coi discorsi dell'onorevole ministro e dell'onorevole Gallini. Mi limiterò a parlare del mio emendamento.

In questo insisto nel senso che sia riconosciuta alle donne la facoltà dell'esercizio anche della professione di procuratore, senza per ciò rinunciare alla persuasione, nella quale mi conforta anche un brano della relazione della Commissione, che noi siamo oggi qui a votare una legge non dispositiva, ma puramente interpretativa.

L'emendamento da me proposto riconduce la legge al concetto che già era nel progetto originario dell'onorevole Socci, il quale diceva: « Le donne laureate in giurisprudenza sono ammesse all'esercizio professionale. »

Il disegno di legge come fu modificato dalla Commissione dice invece: « All'esercizio della professione di avvocato regolato dalle disposizioni della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sono ammesse anche le donne. »

La modificazione della Commissione esclude quindi, colle spiegazioni che si dànno nella relazione, le donne dall'esercizio della professione di procuratore.

Io credo che questa esclusione renda meno seria e meno completa la legge interpretativa che stiamo discutendo. La rende meno seria e meno completa, perchè la professione di avvocato e quella di procuratore, le quali hanno tanti punti sia di coincidenza che di contatto, si esercitano nell'identico ambiente dei Tribunali: e se noi escludiamo le donne dall'esercizio della professione di procuratore per confinarle puramente e semplicemente a quella di avvocato, veniamo ancora a ribadire l'inferiorità loro in confronto dei concorrenti professionisti maschi, poichè la donna abilitata all'esercizio della professione legale non si potrebbe presentare nelle discussioni civili e commerciali e nelle penali come parte civile, se non assistita e sotto la tutela di un procuratore.

Ho cercato nella relazione i motivi addotti dalla maggioranza della Commissione per escludere le donne dalla professione di procuratore, e vi ho letto essersi osservato che il procuratore deve da mattina a sera percorrere gli uffici, esercitare funzioni disdicevoli alla solita gentilezza femminile; si insiste poi nel fatto che la donna maritata non può firmare atti pubblici senza il consenso del marito.

Devo anzitutto chiarire il concetto del mio emendamento, col quale propongo di ammettere all'esercizio della professione di procuratore soltanto le donne laureate in giurisprudenza. Non quindi ammettere le donne a quell'esercizio minore della professione di procuratore al quale si arriva con un corso speciale universitario di soli due anni e che rappresenta quasi un grado intermedio fra il commesso di studio ed il vero professionista legale: tipo di procuratore che va ora scomparendo anche in quelle regioni dove esisteva, per tradizione, marcata la distinzione delle due professioni legali.

Quanto ai motivi addotti dalla maggioranza della Commissione, io dico sinceramente: non eleviamo contro verità la condizione di quanti siamo qui professionisti legali, nè deprimiamo indebitamente la dignità delle funzioni del procuratore. Non tutti i professionisti legali che sono qui nella Camera, ed in verità sono troppi, sono avvocati e procuratori ad un tempo; ma è certo che la maggior parte esercita contemporaneamente l'avvocheria e la procura. L'esercizio della professione di procuratore non porta alcuna offesa o detrimento al nostro decoro personale, se non ci impedisce trovarci qui rappresentanti della Nazione e a taluno di noi di arrivare persino allo scanno di ministro di grazia e giustizia. Non deprimiamo dunque la funzione del procuratore facendo credere che essa rappresenti qualche cosa di disdicevole. È poi un'esagerazione quella della relazione là dove la maggioranza della Commissione dice che la funzione del procuratore implica la necessità di percorrere da mane a sera gli uffici, cosa contraria alla gentilezza femminile. È vero che qualche volta i Tribunali presentano nel-

l'agglomeramento disordinato dei professionisti legali uno spettacolo che potrebbe essere migliore: ma non ci sarà niente di male se l'intervento in tribunale delle donne professioniste varrà a dare un carattere di gentilezza ai ritrovi dei maschi.

Ad ogni modo la Commissione esagera: è esagerazione il dire che il procuratore debba percorrere da mattina a sera gli uffici: esso si presenta alle udienze, discute, assiste all'assunzione delle prove.

Le funzioni puramente materiali, che consistono nella spedizione delle copie e nella cura delle notifiche degli atti, sono, anche dai procuratori attuali, disimpegnate a mezzo dei commessi di studio.

Quindi tutte le considerazioni messe avanti dalla maggioranza della Commissione per escludere la donna dall'esercizio della professione di procuratore, non reggono alla critica e debbono essere respinte. Per esse la legge interpretativa che discutiamo riuscirebbe incompleta e non sincera, poichè nella maggior parte degli affari la donna dovrebbe avere la tutela e la assistenza di un professionista concorrente.

Io insisto quindi nel mio emendamento. (*Bravo!*) E poichè mi trovo a parlare e si tratta di un disegno di legge che si riduce ad un articolo unico, chiedo licenza di spiegare fin d'ora anche il concetto di un articolo aggiuntivo da me proposto nel senso che le donne laureate in giurisprudenza, possano essere assunte all'ufficio di arbitro e siano per esse abrogate tutte le disposizioni di legge richiedenti l'autorizzazione maritale.

Con questo articolo aggiuntivo io non pretendo certo tutto ciò che si potrebbe desiderare, e che sarebbe nell'ordine delle mie idee, in ordine alla parificazione dei sessi nell'esercizio delle funzioni sociali: non pretendo che la donna diventi magistrato, che diventi ufficiale pubblico. Ma io trovo nell'articolo 10 del Codice di procedura penale il divieto alla donna di assumere funzioni di arbitro. Ora quelle funzioni sono delegate liberamente dalle parti interessate: quando la donna è laureata in giurisprudenza e perciò indubbiamente capace di pronunziare una opinione consciente in una questione legale, e le parti interessate vi acconsentono, o perchè non dobbiamo per debito di coerenza ammettere che la donna laureata in giurisprudenza possa anche essere assunta alla funzione di arbitro?

Così pure io propongo che la donna laureata in giurisprudenza sia sottratta alla necessità dell'autorizzazione maritale, non per l'esercizio della professione legale (per cui la autorizzazione non potrebbe credersi necessaria), ma in tutti i casi in cui le nostre leggi la richiedono. Nè si dica che questo articolo aggiuntivo esorbita dalla materia portata in discussione dal disegno di legge Socci modificato dalla Commissione. Io rammento un caso analogo di articolo aggiuntivo in materia meno direttamente attinente al tema della discussione: e cioè, la proposta (stata votata) dell'onorevole Sonnino di modificare l'articolo 11 del Codice civile circa la perdita della cittadinanza con un articolo della legge circa l'emigrazione.

In quel caso non è sorta l'obbiezione, e non poteva sorgere, che si esorbitasse dalle materie portate in discussione. Ora noi qui siamo a dare un voto intorno alla condizione giuridica della donna laureata in giurisprudenza. Essa, che potrebbe essere la consulente legale del marito anche negli atti più importanti della vita civile, deve essere sottratta alla necessità della autorizzazione maritale.

Io non faccio altro che ricavare la conseguenza più logica, e la meno ristretta possibile, dal principio adottato come fondamento della legge: e cioè che alla donna laureata in giurisprudenza si riconosca la pienezza della capacità giuridica.

La donna autorizzata, anche tacitamente, dal marito ad esercitare il commercio, non ha bisogno, perchè commerciante, della autorizzazione maritale. Io domando che alla donna laureata in giurisprudenza, e abilitata quindi perfino all'esercizio della professione legale, non si neghino quelle facoltà che si riconoscono ad una donna autorizzata dal marito ad aprire una bottega da ortolana o da merciaia. (*Bene! Bravo!*)

GALLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Gallini, Ella ha già parlato.

GALLINI. Ma vorrei parlare ora intorno all'emendamento svolto dall'onorevole Majno.

PRESIDENTE. Sta bene. Procediamo con ordine. Per ora nella discussione generale ha facoltà di parlare l'onorevole Manna.

MANNA. L'onorevole Majno indubbiamente è stato il più logico: ed il suo emendamento è la migliore risposta alla prima parte del discorso del ministro di grazia e giustizia. Se, infatti, fosse vero ciò che il ministro ha affermato, che cioè, secondo il nostro diritto, non è interdetto alle donne laureate di poter esercitare l'ufficio d'avvocato, la conclusione sarebbe che esse possono, anzi debbono essere ammesse anche alla professione di procuratore. Non vi sarebbe ragione alcuna per distinguere. Ciò mi fa ritenere che è troppo azzardata la tesi sostenuta dal ministro; donde la necessità di una legge alla quale, mi affretto a dichiararlo subito, sono favorevole. Più grave è la questione sollevata dall'onorevole Majno coi suoi emendamenti. L'onorevole Majno è stato abile anche nel confutare gli argomenti addotti dalla maggioranza della Commissione per respingere la sua tesi sostenuta del resto anche dall'onorevole Socci, ma si è dimenticato dell'ultimo, quello cioè che si riferisce all'autorizzazione della

donna maritata. L'onorevole Majno è stato logico, io ho detto, ed ha proposto l'abolizione dell'istituto dell'autorizzazione maritale. Se può sostenersi che la donna, esercitando l'ufficio d'avvocato, non incontri alcuna responsabilità contrattuale, non potrà mai affermarsi che il procuratore, nell'esercizio del suo ufficio, non possa anche incorrere in una responsabilità contrattuale, sia pure *in omittendo*, oltre la responsabilità *ex delicto*, che si sottrae naturalmente alla necessità di ogni autorizzazione. Ed allora, di fronte ad una donna maritata, la quale ha bisogno di un'autorizzazione speciale o generale del marito per estendere la capacità della donna maritata ad essere procuratore, bisognerebbe modificare l'istituto dell'autorizzazione maritale. L'onorevole Majno sa meglio di me che non è sempre il marito quello che deve dare l'autorizzazione. Noi abbiamo cinque casi nei quali è necessaria l'autorizzazione del Tribunale.

Suppongasi una donna, separata dal marito per colpa propria o mutuo consenso; essa che non può da sola incontrare responsabilità contrattuali, dovrebbe, prima di esercitare l'ufficio di procuratore, ottenere caso per caso l'autorizzazione del Tribunale, al quale non è permesso, come al marito, d'accordare autorizzazioni generali. Ora questo non va; per approvare quindi l'emendamento Majno s'impone la necessità di coordinarlo coll'istituto dell'autorizzazione maritale, la quale, se non deve sopprimersi, reclama oggi delle modificazioni.

Con ciò resta provato che la tesi del ministro che secondo la nostra legislazione le donne possono essere avvocatesse, prova troppo.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Non si oppone.

MANNA. Non si oppone; ma di questo io dubito, perchè bisogna ricordare anche l'epoca in cui furono pubblicati i nostri codici. S'interdiceva alle donne perfino il diritto di testimoniare; e ci volle la legge del Mancini, del 1877, per abolire l'ingiusta disposizione. Se si ritiene che non si oppone bisogna essere conseguenti, come conseguente è stato l'onorevole Majno ed anche prima l'onorevole Socci. Il nostro dritto non s'oppone a che la donna eserciti la professione d'avvocato, come non si oppone all'esercizio di quella di procuratore, e forse bisogna andare più in là, potrebbe anche sostenersi che oggi le donne possano esercitare anche l'ufficio di notaro. Ed a questo si arriverà, e presto; ma per ora, se si vuole accettare l'emendamento Majno, bisogna almeno dichiarare che, iscritta una donna maritata nell'albo dei procuratori, non abbia bisogno di alcuna autorizzazione. Bisogna dirlo espressamente, perchè non si può ricorrere all'istituto della tacita autorizzazione, che se vale pel marito non vale pel tribunale nei casi indicati dall'articolo 136 de Codice civile. Con ciò non si tocca l'istituto del l'autorizzazione della donna maritata neppure di straforo; si aggiunge un altro caso a quelli indicati dall'articolo 135 del nostro Codice.

In ogni modo solo così è possibile accettare l'emendamento dell'onorevole Majno, a meno che non si vogliano escludere dalla professione di procuratore le sole donne maritate.

PRESIDENTE. Prego la Camera di tener presente che la proposta di legge e l'emendamento dell'onorevole Majno concordano nell'ammettere la donna all'esercizio della professione di avvocato. La Commissione però determina: « secondo le disposizioni della legge del 1874 »: determinazione, questa, che manca nell'emendamento dell'onorevole Majno il quale, invece, aggiunge la facoltà alle donne di esercitare anche la professione di procuratore. Pare a me, dunque, che convenga anzitutto mettere in votazione il principio che la donna sia ammessa all'esercizio della professione di avvocato. Però l'onorevole Gallini ha chiesto di parlare intorno all'emendamento dell'onorevole Majno. Ha facoltà di parlare.

GALLINI. Comincio col dichiarare che se non si accetta l'emendamento dell'onorevole Majno, io voterò contro la legge. (*Interruzioni — Commenti*).

Io sottoscrivo all'emendamento Majno per questa ragione principale che a lui è sfuggita tra le tante: che quanti hanno pratica di Tribunali sanno che nove decimi delle cause sono quelle che sbrigano i soli procuratori, e sono quelle che forniscono il pane alla grande famiglia dei causidici. Ora se noi diamo il permesso alla donna di fare l'avvocato togliendole il diritto di fare il procuratore, noi facciamo opera poco cavalleresca e poco civile; diamo cioè il fumo e non l'arrosto. Quindi io credo che se dovesse approvarsi questa legge soltanto col principio di dare alla donna la facoltà di esercitare la professione d'avvocato, noi faremmo una cosa incivile, una cosa dannosa.

Domando inoltre una spiegazione all'onorevole guardasigilli e al relatore.

Noi abbiamo fatto due anni fa una leggina con cui abbiamo disciplinato l'esercizio della bassa avvocateria. Ora la presente legge esclude la donna dal diritto di fare il mandatario nelle Preture? Io voglio che lo si dica chiaramente: perchè se si esclude anche questo, davvero è il caso di fare come io penso di fare: votar contro la legge e non parlarne più, sperando piuttosto che la nostra magistratura vorrà ricordarsi che non occorre questa legge: legge, per di più, che in sostanza concede uno per togliere cento.

SOCCI, *relatore*. Si concede uno per non togliere nulla.

PRESIDENTE. Vuol parlare onorevole guardasigilli?

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Io sento il dovere di intervenire di nuovo nella discussione unicamente per dire il mio pensiero intorno agli emendamenti proposti dall' onorevole Majno.

Dichiaro subito che se questi emendamenti venissero accettati in una parziale votazione dalla Camera, dovrei pregarla di non votare il complesso della legge.

E ne dico le ragioni, omettendo di occuparmi dell'emendamento col quale si attribuisce alle donne la facoltà di essere arbitre per la ragione specialmente che è emendamento estraneo all'attuale questione, ben potendo le donne essere procuratrici e avvocatesse senza essere arbitre. Se l'onorevole Majno le vuole anche arbitre, faccia di ciò oggetto di apposito e distinto progetto di legge.

Ma l'onorevole Majno con un primo emendamento propone che le donne laureate in giurisprudenza sieno ammesse, oltre che all'esercizio della professione di avvocato, anche a quello della professione di procuratore.

Se non che contro la sua proposta militano innanzi tutto le ragioni di fatto che fecero escludere dalla proposta di legge in esame, l'abilitazione delle donne all'esercizio appunto delle funzioni di procuratore: la qualità di queste funzioni che obbligano molti di quelli che le compiono a correre per le Cancellerie e le aule dei diversi Tribunali, il desiderio di non convertirle, come avverrebbe praticamente, in altrettanti gentili commessi di studio più che veri procuratori legali.

Che più? Milita una ragione di diritto svolta dallo stesso relatore della legge, quella cioè che i procuratori sono ufficiali pubblici.

Difatti se devono ritenersi ammissibili le donne a far l'avvocato perchè questi non è un ufficiale pubblico mentre lo è solo il procuratore; per la ragione del contrario non devono ritenersi ammissibili le donne all'esercizio delle funzioni di procuratore perchè è ufficiale pubblico.

Ma sopratutto io prego la Camera di fare una considerazione di un'importanza molto maggiore. È impossibile esercitare le funzioni di procuratore senza mandato diretto delle parti, mandato che può dar luogo a gravissime responsabilità civili rispetto al cliente e all'avversario: ebbene la donna maritata non può assumere alcun mandato senza il consenso del marito ai termini dell'articolo 1743 del Codice civile! Ora è concepibile nella pratica ordinaria che la donna procuratore, di volta in volta che assume un mandato, chieda questa autorizzazione? E che in caso di negativa dell'autorizzazione maritale la donna ricorra al Tribunale per averla a suo dispetto? O che si riconosca la facoltà nella donna di domandare al marito l'autorizzazione generica preventiva di assumere mandati alle liti?

Allo stato attuale della legge, converrebbe adunque escludere dall'esercizio della professione di procuratore almeno le donne maritate. E come ammettere poi le nubili, senza creare una nuova diversità di diritto, fra le stesse donne?

L'onorevole Majno è stato inesorabilmente logicó. Riconoscendo le difficoltà legali e pratiche nelle quali la donna maritata si troverebbe se dovesse esercitare l' ufficio di procuratore, di fronte agli articoli 134 e 1743 del Codice civile, propone alla Camera che si abolisca senz'altro per la donna maritata, che esercita l'ufficio di procuratore o l'avvocatura l'istituto della autorizzazione maritale. (*Commenti*). Signori, la cosa non è di poco conto. Io non credo che il Codice civile debba essere un'arca santa intangibile per modo che meditatamente non si possano anche apportarvi eventuali modificazioni; perchè altrimenti bisognerebbe aspettare, anche per la più semplice modificazione, nientemeno che il giorno in cui si riconoscesse la necessità della rinnovazione del Codice intero; però credo che quando si tratta di toccare al Codice civile, si debba andare almeno un po' a rilento. (*Benissimo! Bravo!*)

Io richiamo poi l'attenzione della Camera sull'indole dell'istituto che si vorrebbe alterare: non si tratta di una disposizione qualunque, ma di un istituto che ha la sua ragion d'essere nell'ordinamento da noi dato all'istituto stesso della famiglia. È evidente che l'autorizzazione maritale si coordini nel pensiero del nostro legislatore al concetto morale e giuridico che ebbe della famiglia, al concetto dell'unità della casa domestica personificata nel marito e nel padre. Ora sarà o non sarà discutibile se debba esistere questo istituto, almeno così come esiste ora, e si potrà anche ritenere che debba essere in qualche parte modificato. Il tema è troppo vasto per essere svolto in questo momento, e non è del resto neppure necessario per il mio assunto; ma io credo fermamente che la Camera non può, non deve, a proposito di una legge come questa, toccare al Codice civile, distruggere un istituto così importante come quello dell'autorizzazione maritale, che ripeto, si intreccia coll' istituto stesso della famiglia. Per ciò io dichiaro francamente ancora una volta che se per caso si insistesse in questo emendamento ed avesse fortuna in una votazione separata, dopo aver votato contro di esso, dovrei fin d'ora invitare la Camera a votare contro la legge. (*Benissimo! — Commenti*).

PRESIDENTE. È bene che la Camera sappia l'ordine esatto della discussione. La proposta dell'onorevole Majno è divisa in due parti: nell'emendamento egli aggiunge la parola *procuratore* al testo della legge; ossia vuole che la donna sia ammessa all'esercizio delle professioni di avvocato ed anche di procuratore. Nell'altra sua proposta, che sarebbe un articolo aggiuntivo, l'onorevole Majno propone l'abrogazione di disposizioni del Codice civile.

Cominciamo dunque dall'emendamento; poi verremo all'articolo aggiuntivo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini.

PELLEGRINI. Onorevole presidente, io ho domandato di parlare quando ho udito dianzi le dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli, secondo le quali egli pregherebbe la maggioranza... la sua maggioranza di non votare la legge ove all'abilitazione della donna all'esercizio dell'avvocheria si aggiungesse l'abilitazione all'esercizio della procura. E mi venne voglia di parlare perchè sentii in questa dichiarazione del guardasigilli la contradizione profonda delle anime nostre, non della mia, (*Si ride*) quando si parli di cose nuove; contradizione per cui si vuole il nuovo sul modello del vecchio, e si va al domani con un rimpianto dell'ieri, ciò che logicamente porterebbe a rimanere semplicemente nell'oggi! Ma il mondo stanco del vecchio chiede del nuovo. Ci voglion dunque delle riforme, sien pure a scartamento ridotto, che figurino bene nei programmi ministeriali. Ma all'atto pratico le riforme ciurlano nel manico. Gli animi sono perplessi... Ora, le leggi frutto di questo incrociamento del sì e del no, che tenzonano nel grembo delle assemblee, sono leggi malnate, che non si raccomandano punto alla pubblica opinione, la quale non può essere colpita da una novità, se la novità non si presenta forte nella logica, in modo che il pubblico possa dire: ebbene sarà una baronata, ma è pure un principio! (*Interruzione del deputato Cabrini*). *Baronata*, mio caro collega, è una espressione perfettamente parlamentare. D'altronde questi pudori letterari nelle assemblee moderne mi paiono fuori di posto! E tanto è vero ciò che io dico, che se il guardasigilli non mi avesse nel modo che ho detto mosso a parlare, io gli avrei posto un quesito e gli avrei detto: voi, che abilitate alla professione di avvocato la donna, voi che ammettete la donna togata, siete disposto a riconoscere in questa avvocatessa tutti i diritti consequenziali a questa qualità?

SOCCI, *relatore*. E perchè no?

PELLEGRINI. Risponde lei per il ministro? (*Si ride*). È un eccesso di zelo!

SOCCI, *relatore*. Non è eccesso di zelo, è verità.

PELLEGRINI. Sì, del solito zelo degli estremi sinistri. Anzi, se posso dire intera la mia opinione, dirò che c'è qui un'Estrema Sinistra che fa opposizione in massima al Governo, ma il diavolo vuole che in tutte le questioni sia perfettamente d'accordo col Governo! (*Si ride*). Ciò dico tanto più volentieri perchè io sono nell'ora dei commiati...

SOCCI, *relatore*. Questo ci rincresce, ma non è vero.

PELLEGRINI. ...e lascio ad altri il pregio della situazione! Riconoscete in questa avvocatessa le prerogative della avvocheria? Per esempio: c'è un ordinamento giudiziario che riconosce come titolo alle funzioni giudiziarie il libero patrocinio. Verrà, quando che sia, una legge di riforma giudiziaria, che spero non sarà quella dell'altra volta, e mi duole fare questo voto per l'onorevole Villa, infaticato banditore della vecchia; una riforma giudiziaria che, riconoscendo il foro essere il semenzaio dei giudici, prenderà i giudici dall'ordine degli avvocati esercenti. Ebbene! Data la avvocheria alle donne, i giudici potranno essere scelti nel bel sesso?

SOCCI, *relatore*. E sarà benissimo.

PELLEGRINI. Ma non è tra noi, caro Socci, che la cosa va decisa. Bisogna sentire l'opinione del Governo. Ed io volevo appunto porre il quesito al guardasigilli superstite del Ministero liberale, dal quale non si dovrebbe aspettare una risposta negativa dopo che egli è venuto a dire alla Camera che egli ama le donne avvocatesse (*Si ride*); che ammette siano capaci di tutti gli uffici (*Si ride*) sociali che nascono dalla professione delle leggi. Al quesito non potrebbe rispondere negativamente l'onorevole Ronchetti nè come ministro liberale nè, mi sia permesso dirlo, con tutte le riserve, si comprende, come uomo serio.

Perchè io trovo discretamente comico il fare una legge che sopprima i sessi (*Si ride*) sotto le toghe. (*Viva ilarità*).

SOCCI, *relatore*. Ma questa è roba codina addirittura! (*Si ride*).

PELLEGRINI. Lei non capisce! (*Ilarità*).

SOCCI, *relatore*. Non è la prima volta.

PELLEGRINI. E non è sempre colpa mia! (*Ilarità*).

... È strano dire: la donna è capace del ministero dell'avvocheria, che è tuttociò che vi è di più grave nella vita pubblica, perchè tocca all'amministrazione della giustizia, perchè nessuno può dire se la sentenza sia prima nella coscienza del giudice o sulle labbra dell'avvocato, la sentenza da cui pendono i più vitali interessi individuali e collettivi; non è mica cosa seria, dopo aver dichiarato la donna

atta al ministero di avvocato, negarle la attitudine a quello di giudice!

Ma così è! Per quella contraddizione che, come io diceva, serpeggia nelle coscienze moderne... anche dell'onorevole Luzzatti...

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Non lo nego.

PELLEGRINI. Il guardasigilli non solo nega che la donna possa aspirare all'ufficio di giudice, ma le contende perfino quello di procuratore, sotto lo specioso pretesto che le procuratoresse avrebbero bisogno dell' autorizzazione maritale e che bisognerebbe perciò toccare il Codice civile!

Ora io vorrei chiedere all'onorevole guardasigilli: dove trovate questo nesso tra la autorizzazione maritale e la procura?

Se voi mi dite che c'è un articolo del Codice civile per cui la donna non può liberamente alienare, contrarre mutui, non può neppure ricevere doni, io non vedo affatto che tuttociò abbia a che fare coll' affare della procura. Vero è che il mandato è compreso tra gli atti vietati alla donna non autorizzata, ma non bisogna confondere il mandato *ad negotia*, col mandato *ad lites*. Chi confondesse il mandato agli affari, il mandato per comprare o vendere, o impegnare il mandante in un contratto qualsiasi – col mandato di rappresentare il litigante alla sbarra dei Tribunali, col mandato che è il contenuto dell'uffizio di procuratore, secondo il Codice di procedura civile, si ingannerebbe di grosso; perchè il mandato giudiziario non ha niente di comune colla disposizione del patrimonio del mandante e tanto meno del proprio. La legge fa consistere la funzione del procuratore nel presentarsi alle udienze dei Tribunali e portarvi la parola dell'attore o del convenuto; nel che, quando anche il procuratore non sia guidato dall'avvocato, potrà accadere egli incontri qualche colpa professionale inducente una responsabilità, seppure si può parlare di colpa e di responsabilità professionale allo stato della giurisprudenza così benigna ai professionisti – compresi quelli che qualche volta lasciano dei tovagliuoli nel ventre degli operati. (*Ilarità*).

In ogni caso la responsabilità professionale della procuratrice sarebbe pur sempre indipendente dall'istituto della autorizzazione maritale. La obbligazione nascente da delitto o quasi delitto deriva dalla legge e non dal contratto e non è subordinata a determinate condizioni di capacità. I miei colleghi sanno che non è oggimai raro il caso di donne professanti la medicina, e per mio conto considero come un ornamento della mia città la signorina Bonomi che prima tra noi scese nell'arringo e rende testimonianza di ciò che possano gli studi severi congiunti alla ardente carità dell'anima femminile, di ciò che la civiltà possa aspettare dalla donna emula dell'uomo nella milizia delle scienze e delle arti che giovano la vita.

Ora chi mai parla od oserebbe parlare di autorizzazioni maritali in ragione delle responsabilità derivanti dall'esercizio dell'arte medica, ben più gravi al certo di quelle che la donna potrebbe incontrare nell'esercizio della procura alle liti? Ma l'onorevole guardasigilli sacrifica alla contraddizione che risolvendosi in una transazione dimezza le cose: metà concede e metà ritiene.

Egli ammette la donna avvocato; respinge la donna procuratore. Così si appagano un poco gli uni e gli altri. Questo è il vero equilibrio parlamentare!

Intanto io dico che quei colleghi che non votassero la legge quando non desse la abilitazione della donna anche all'esercizio della procura, farebbero male, perchè il bene bisogna prenderlo come viene: ma che viceversa coloro i quali alla donna, ammessa alla funzione di avvocato, negassero quella di procuratore rilutterebbero col principio informatore del disegno, cioè la perfetta parità dell'uomo e della donna; la parità dei sessi: o per meglio dire la soppressione dei sessi. Perchè, signori, il nemico di questa legge che cosa è? È il sesso. Non si può parlare della donna, senza che il labbro si atteggi a sorridere: perchè l'uomo considera la donna nella sua funzione tipica, nella sua funzione sessuale. Quando si dice: donna: si pensa a Giulietta o a Laura, o a Ninon De Lenclos o a Beatrice, dimenticando che nella infinita varietà dei casi umani gli esseri trasmigrano in varie forme; che intorno alla legione centrale delle donne dedicate alla funzione specifica del sesso, stanno - numero infinito - le donne innutte, le vedove, le giovanette che pongono il piede sulla soglia della vita colla fronte levata all'ideale della scienza e dell'arte: creature tutte chiedenti alle loro facoltà intellettuali le condizioni della vita; creature tutte per le quali nella lotta per la esistenza dee valere il diritto comune e il dantesco:

> Che qui è buon colla vela e co' remi
> Quantunque può ciascun pinger sua barca.

Io voto dunque la legge, e la voto con tutte le sue conseguenze, e mi meraviglio che un legislatore garibaldino, che il Socci non abbia avuto l'ispirazione...

SOCCI, *relatore*. In Commissione io solo...

PELLEGRINI. ...l'ispirazione di un ordine del giorno che preludesse a questo abbattimento di tutti i cancelli nei quali la donna è carcerata.

SOCCI, *relatore*. Siamo d'accordo.

PELLEGRINI. Va bene. Ma soggiungo: voto la legge perchè così vuole il diritto, perchè così vuole la scuola politica a cui appartengo che è l'applicazione integrale del principio giuridico anteriore e superiore al criterio dell'utile.

Ma tutti i miei voti sono perchè la donna si astenga dall'arringo che questa legge le dischiude, così poco conforme al genio progressivo ed estetico dell'umanità.

Certo è una necessità questo ministero dell'avvocato, organo obbligato di ogni causa buona o cattiva; ma non è bello. Esso imprime alle anime che non sono fortissime una certa pieghevolezza, una certa duttilità simile alla ginnastica che dirompe il corpo dell'acrobata.

Ora questa duttilità del carattere che è il vizio professionale del quale sono esenti tutti gli avvocati di questa Camera ma che però colpisce gli altri (*Si ride*) mi fa formare l'augurio che la donna si astenga dall'arte forense.

Eppoi il foro è opera virile (*Ilarità*). È una arena di gladiatori poco confacente alla gentilezza del sesso; e voi conoscete l'aneddoto di Calpurnia.

Calpurnia, avvocato, quando perdeva una causa arrabbiava. Un giorno ne perdette una che le pareva sicura e allora fece un gesto sconcio, rilevò la sua toga e mostrò le terga ai suoi giudici (*Si ride*), ciò che scandalizzò il popolo e determinò la esclusione delle donne dal patrocinio delle cause come contrario alla pudicizia muliebre come dettò Ulpiano; Ulpiano così bene tartassato nella sua relazione dall'onorevole Socci. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SOCCI, *relatore*. Io dirò brevissime parole giacchè mi sembra che sull'idea ispiratrice della legge non vi siano contradizioni: non abbiamo difatti udito alcun oratore contrario. Si è parlato di novità, ed io ne ebbi molta sorpresa, perchè questa legge è una novità che oramai è adottata in tutte le parti del mondo. L'Italia nostra che è stata sempre o che ha creduto di essere sempre alla testa della civiltà è in questa questione ultima fra le ultime. Mi fa meraviglia che l'onorevole Pellegrini abbia detto che quando vengono delle questioni che hanno l'apparenza di nuove, si finisca col dar loro una soluzione la quale, come direbbero a Firenze, non ha nè babbo nè mamma. Sono invece tali questioni quelle che dovrebbero maggiormente preoccupare il legislatore il quale, senza far salti nel buio, deve essere interprete delle correnti umane che si sprigionano, via via che la civiltà progredisce. E mi fa pure meraviglia che l'onorevole Pellegrini abbia detto che io l'ho insultato mentre non m'è davvero mai venuto in testa di insultare lui, vecchio e caro amico sino dall'Università. Tornando alla questione che ci occupa, torno a ripeterlo, essa non è nuova affatto.

Prima dell'onorevole Pellegrini, l'onorevole Majno difendendo i suoi emendamenti ha detto ciò che io stesso avevo esposto in seno alla Commissione. Io divido perfettamente le idee espresse da lui circa la procura da concedersi alle donne e circa alla capacità a fare da arbitre, ma nella Commissione ero solo e siccome l'onorevole Pellegrini ha detto che io sono garibaldino, mi permetto di dire che io ho seguìto la via del mio Generale. Prima di andare a Palermo l'eroe prese Calatafini. Prima di arrivare alla riforma completa che agognamo, contentiamoci di una piccola vittoria, la quale sarà un indice delle idee che la Camera italiana ha relativamente al problema del femminismo.

La legge che è stata presentata oggi si dibatte, come ebbi l'onore di dire l'altro giorno, da tre anni avanti alla Camera: è da tre anni e mezzo all'ordine del giorno, e fu presentata da me e dall'onorevole Celli e coll'onorevole Costa formulammo il primo ordine del giorno: quando Viviani a Parigi ne presentava uno identico alla Camera della Repubblica francese. In Francia voi sapete che le donne già piatiscono davanti ai Tribunali e non ne è derivato alcun disordine, nessun inconveniente, mentre da noi siamo sempre allo stato di pio desiderio. Debbo poi dire all'onorevole ministro guardasigilli che non è vero che in altri paesi sia stata concessa l'avvocatura alle donne escludendole dalla professione di procuratori; ho qui un magnifico libro scritto dall' avvocato Frank, nel quale vi sono le più particolareggiate statistiche. In tutti i paesi ove la donna è stata ammessa alle discussioni del foro, è anche procuratrice. L'avvocato Frank, come sapete, è stato quello che ha sostenuto i diritti della signorina Chauvin, che l'accompagnò al Tribunale la prima volta che vi si presentò; e giova ricordare che il giudice Magnaud, il *giudice buono* che dirigeva l'udienza, rivolgendole un saluto, le disse che si augurava che le donne potessero adempiere anche ai doveri di magistrato, come già eseguiscono benissimo i loro doveri di avvocate.

Si è voluto tirar fuori in questo dibattito la questione dei sessi, ma non è a noi proponenti la legge che si può fare il rimprovero cui si è accennato; a noi ripugna il pensiero che le nostre madri e le nostre sorelle siano messe alla pari dei delinquenti, dei matti e dei ragazzi; per noi l'avvenire della donna deve essere perfettamente eguale a quello degli uomini, e non ci vogliono che degli squilibrati o dei cattivi soggetti per pensare altrimenti. Non s'invochino le tradizioni. Ogni passo che fa la scienza

rompe una tradizione; e se si avessero dovuto seguire le tradizioni, nessuna scoperta si sarebbe potuta verificare e se noi avessimo dovuto seguire sempre il dettato e « così facevano i nostri padri » non avrebbe irradiato sul mondo il sole della civiltà, ma saremmo sempre immersi nelle tenebre della schiavitù e della superstizione.

Noi vogliamo che la donna possa esercitare tutta la sua energia ed esplicare tutte le qualità del suo ingegno, per potersi procurare da vivere, perchè noi non vogliamo la donna nè cortigiana, nè inspiratrice di cattivi pensieri: perchè è vero, purtroppo, che la donna nella società attuale talvolta si fa suggestionatrice e padrona dell'uomo, ma quasi sempre lo fa per la posizione inferiore a cui noi l'abbiamo condannata. Rialziamola questa donna: noi non siamo qui a sciogliere degli inni nè a ripetere delle vecchie poesie: non ne sarebbe il caso; e non proverebbero niente; noi parliamo come positivisti: non è permesso a nessun Governo civile di precludere la via all'attività umana, ed è poi iniquo il permettere di studiare a queste giovani negli Atenei per poi ricacciarle in casa e chiudere loro le porte in faccia ad una carriera, per la quale si sono sacrificate; non è permesso ad avvocati, perchè temono la concorrenza, di venir fuori con dei frizzi che fanno rivoltare l'animo di tutti i generosi. È tempo che il Parlamento italiano, sia pure con questa piccola legge, sanzioni il principio che noi non possiamo riconoscere la disuguaglianza dei sessi, perchè non riconosciamo nessuna disuguaglianza sociale; noi non vogliamo alla lotta di classe, fatto che non si può distruggere, ma che fa piangere l'uomo di cuore, non vogliamo sostituire la lotta dei sessi, che è ignobile, perchè è la forza che s'impone contro la volontà, perchè è la prepotenza contro il debole, perchè si esercita contro quelle donne, a cui noi non siamo qui per dedicare i soliti madrigali, ma a riconoscere il valore sociale, a quelle donne che non bisogna dimenticare che o come madri ci hanno dato la vita o sono le compagne dei nostri giorni e le sorelle affezionate che mai ci abbandonano nel dì del dolore e scompariscono nel dì della gloria, perchè queste delicate creature non vogliono nemmeno dividere la gloria dell'uomo, sapendo che la loro missione è missione di pace, di perdono e di carità.

Ma perchè precludere a queste donne, ripeto, qualunque siasi professione, qualunque siasi mezzo di guadagnare onestamente un tozzo di pane? Sono ormai tutti gli Stati del mondo, che hanno ammesso all'avvocatura le donne. Se io non credessi di tediar la Camera, leggerei le leggi con le quali questo diritto è stato ad esse accordato. Gli Stati Uniti di America, l'Australia, la Francia, tutte le nazioni più civili nelle quali l'uomo può presentarsi ai tribunali, ammettono che ci si possa presentare anche la donna. Ed io spero che la Camera italiana, innalzandosi ad un alto concetto di civiltà, non vorrà respingere questa legge: legge che io sono superbo di aver proposto, perchè convinto di aver fatto una buona azione; una azione che risponde all'alto concetto che abbiamo noi del progressivo incedere dell'Italia sulla via del progresso, di cui la questione della donna-avvocato non è che una forma. Sì, o signori la questione della donna-avvocato non è per noi che una forma del grande complesso problema della liberazione civile della donna. Noi non solo vagheggiamo che tutte le carriere intellettuali e liberali, compresa quella dell'avvocato siano accessibili alla donna; ma è nostro desiderio vivissimo di vedere finalmente sparire le ingiustificabili incapacità che colpiscono ancora la donna, specialmente se è maritata. Benissimo osservava il Frank che ripugna alla nostra mente il concetto che la legge assimilando ai fanciulli, ai pazzi ed ai birbanti le nostre madri e le nostre sorelle, possa loro infliggere anche il marchio di una perpetua inferiorità giuridica. Voi questo marchio farete di tutto per toglierlo: io ne sono sicuro; e quindi concludo pregando la Camera a votare il presente disegno di legge, come io voterò, solo della Commissione, l'emendamento dell'onorevole Majno: poichè tutta la Commissione, come risulta dalla relazione, fu a me contraria su quel punto. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco-Ortu.

COCCO-ORTU. Mi ero proposto di non prender parte a questa discussione, serbatasi del resto in ben modesti confini, perchè non sorse alcun forte contrasto sulla proposta di legge dell'onorevole Socci, alla cui presa in considerazione io aveva aderito. E neppure mi sentivo tratto a partecipare alla disputa sollevata sulla maggiore o minore estensione che si vorrebbe dare alla proposta di ammettere la donna all'esercizio della professione forense: poichè, ammesso un principio, il discutere sul più o meno della sua pratica attuazione mi pare invero cosa molto secondaria. Quando si ammette che la donna possa assumere l'ufficio di patrocinante e non si è alieni di riconoscerle la capacità ed il diritto al ministero della difesa nelle contestazioni civili e nei giudizi penali male si spiegano i dubbi e i timori che dovrebbero condurre ad una limitazione o distinzione nel pratico esercizio professionale. Forse che l'ufficio di avvocato non implica responsabilità gravi di varia indole? Esse del resto sono effetto inevitabile di qualunque professione cui si ammetta la donna, come ad esempio le responsabilità, anche civili, che sono la conseguenza dell'esercizio dell'arte salutare che le è consentita. Ben altro ordine d'idee

e ben altre considerazioni debbono influire a far accogliere o no la riforma legislativa oggi proposta. Ove la si riconosca opportuna e matura, non mi pare che possa essere ragione d'un sostanziale dissenso, il pensiero, e non valga la pena di discutere delle diverse responsabilità degli uffici di avvocato e procuratore rispetto alla donna, anche in relazione alle disposizioni del Codice civile. Ma sopratutto per l'ufficio di procuratore tale disputa non ha ragione di essere ove non si dimentichino, come è avvenuto discutendo l'emendamento, le disposizioni di legge in materia. Ed è per avvertire di ciò la Camera che ho preso la parola. L'onorevole Socci ha proposto che le donne siano ammesse all'esercizio della professione di avvocato e fin qui nessun dissenso è sorto. Invece si è combattuta la proposta dell'onorevole Majno, il quale vorrebbe aggiungere l'esercizio della professione di procuratore. Ora io credo, che tranne che si voglia fare una espressa disposizione limitativa, l'aggiunta dell'onorevole Majno sia assolutamente superflua. La legge del 1874 sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, stabilisce, salvo errore, nell'articolo 40 che la persona che è ammessa all' esercizio dell' avvocatura, possa, dopo due anni di esercizio di questa professione, inscriversi nell'albo dei procuratori.

A che dunque l'aggiunta dell'onorevole Majno? Resta la disposizione della legge. Ciò posto, è inutile discutere e deliberare se occorra aggiungere con tale intento una espressa disposizione, o della convenienza o meno di abilitare la donna all'ufficio di procuratore, se tale abilitazione è una conseguenza di quella all'ufficio di avvocato, secondo la legge che governa l'esercizio delle due professioni. Questa mia osservazione modesta ho creduto non inutile perchè la discussione non devii e non si prendano deliberazioni che mostrino di essersi dimenticata la legge esistente.

PRESIDENTE. Vuol parlare, onorevole guardasigilli?

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo perdono se per la terza volta prendo la parola in questa discussione, ma è indispensabile che non si creino illusioni o si lascino dubbiezze nell'interpretazione di questa legge. Poco monta che per la legge del 1874 gli avvocati possano diventare procuratori: certo è, secondo il mio avviso, che non lo potranno mai diventare le donne le quali acquistino la qualità di avvocato in forza soltanto della legge che stiamo per votare.

Innanzi tutto l'onorevole Socci e la Commissione hanno voluto fare una legge che avesse soltanto l'efficacia di conferire alle donne l'esercizio dell'avvocatura e non già della procura: difatti l'onorevole Socci ci ammonisce che tutta la Commissione, lui eccettuato, votò contro l'ammissione delle donne all'ufficio di procuratore. Ma quel che è più, è questa circostanza, che appunto per escludere le donne dall'esercizio della procura, si è cambiata la forma dell'articolo, come avverte l'onorevole Socci nella sua lodata relazione, e come constatò or ora molto opportunatamente l'onorevole Majno. L'onorevole Socci aveva infatti proposto che le donne laureate in giurisprudenza fossero ammesse in genere all'esercizio professionale, e la Commissione, per escludere che potessero essere procuratori, volle che si dicesse tassativamente « *all'esercizio della professione di avvocato* ». In verità che è soverchio il sostenere che la legge deve essere interpretata oltre, anzi contro, l'espressa intenzione di chi la propose!

In secondo luogo la Camera deve considerare che questa è una legge speciale: ora in tema di *jus singulare*, non si può far luogo a nessuna interpretazione estensiva; ciò che grammaticalmente suona l'articolo che voteremo, è il suo matematico, preciso significato. Non si possono fare illazioni per analogia, per deduzione più o meno logica. Tanto meno poi si possono fare ragionamenti per attribuire alle donne un diritto che non è affatto conseguenza di quello che gli si riconosce, ben potendo la procura e l'avvocatura esercitarsi separatamente, anzi essendo nello spirito del legislatore del 1874, un tacito desiderio, che disgiuntamente si debbano esercitare.

Mi premeva di fare queste dichiarazioni perchè l'onorevole Cocco-Ortu avendone fatta una opposta, conviene che rimanga negli atti parlamentari quale è la legge che io ho acconsentito che si votasse, quale la sua vera efficacia.

ROSADI. Questo è un equivoco premeditato. (*Denegazioni del ministro di grazia e giustizia*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco-Ortu.

COCCO-ORTU. Io faccio osservare che quando noi ammettiamo la donna all'esercizio dell'avvocatura, l'ammettiamo con tutti i diritti che derivano da questo esercizio: da questo diritto di esercitare l'avvocatura deriva il diritto anche di essere procuratore. Ciò non si può escludere. Perciò se il ministro vuole una cosa diversa, bisogna che proponga una disposizione di legge limitativa.

Altrimenti anche i Consigli dell'ordine e di disciplina potrebbero essere di opinioni diverse e contraddittorie, e forse della mia opinione.

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti sull'articolo unico della proposta di legge, riser-

vandoci poi di mettere a partito l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Majno; dimodochè gli articoli della proposta di legge diventano due.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* Prego la Camera di voler votare intorno all'emendamento Majno, e prego ancora la Camera di non volerlo accettare.

PRESIDENTE. Dunque si procederà per divisione: prima si voterà il principio di ammettere le donne all'esercizio della avvocatura, e poi si voterà sull'aggiunta dell'onorevole Majno circa ammettere o no le donne all'esercizio della professione di procuratore.

MAJNO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Cocco-Ortu, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Mantiene però l'articolo aggiuntivo?

MAJNO. Lo mantengo.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* Coerente alle dichiarazioni che ho fatto prima, per un esagerato scrupolo, animato dal desiderio che non rimanga neppure l'ombra di un equivoco su quel che si sta per votare, faccio mio l'emendamento Majno, beninteso modificandolo in senso negativo: le donne laureate in giurisprudenza *non* sono ammesse all'esercizio della professione di procuratore. (*Commenti.*)

PRESIDENTE. Ma credo che l'onorevole Majno l'abbia ritirato.

Ella, onorevole ministro, non può far suo un emendamento che è stato già ritirato dal proponente.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* Io credo che possa farlo mio, giacchè non è lo stesso emendamento dell'onorevole Majno solo perchè uso alcune delle sue parole: quanto al significato il mio (che non può neppure dirsi un emendamento ma deve dirsi una vera nuova proposta appunto perchè nega ciò che l'onorevole Majno afferma), è semplicemente l'opposto del suo emendamento! Per altro non volendo prolungare questa discussione, rinuncio alla mia proposta e lascerò che si proceda oltre, ferme le dichiarazioni e osservazioni da me fatte dianzi sulla limitata efficacia della legge.

PRESIDENTE. Sta bene; ma io persisto a credere che l'emendamento ritirato dall'onorevole Majno non poteva essere riprodotto neppure in senso negativo.

Rileggo l'articolo 1.

« Art. 1. All'esercizio della professione di avvocato regolato dalle disposizioni della legge 8 giugno 1874, n. 1938 sono ammesse anche le donne. »

Pongo a partito questo articolo 1.

(*È approvato*).

Ora viene l'articolo aggiuntivo che sarebbe l'articolo 2 proposto dall'onorevole Majno:

« Le donne laureate in giurisprudenza possono essere assunte all'ufficio di arbitro.

« Sono per esse abrogate tutte le disposizioni di legge richiedenti l'autorizzazione maritale. »

Onorevole Majno, deve svolgerlo ancora?

MAJNO. L'ho già svolto; non debbo aggiungere altro.

PRESIDENTE. La Commissione accetta o respinge questo articolo aggiuntivo dell'onorevole Majno?

SOCCI, *relatore.* Per conto mio, come ho detto già nel mio discorso, l'accetto, ma la Commissione lo respinge.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Majno, articolo che Governo e Commissione non accettano.

(*Dopo prova e controprova, l'articolo aggiuntivo del deputato Majno non è approvato*).

Viene ora l'ordine del giorno proposto dalla Commissione così concepito:

« La Commissione invita il ministro della pubblica istruzione a provvedere perchè negli Istituti di istruzione e di educazione femminili dipendenti dal Governo siano impartite alle allieve le nozioni legali opportune per il cosciente esercizio degli uffici e l'amministrazione degli interessi loro affidati dalla legge. »

Il Governo accetta questo ordine del giorno?

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* L'ordine del giorno proposto dalla Commissione riflette un argomento di competenza dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, ed è infatti a lui rivolto. Egli solo quindi potrebbe dichiarare se lo accetta o lo respinge. Tanto più doverosa è per me questa osservazione in quanto che l'ordine del giorno è nella sua indeterminatezza comprensivo dell'indirizzo didattico nientemeno che di tutti gli Istituti femminili di istruzione e di educazione, di qualunque natura, del Regno. Prego perciò la Commissione di ritirarlo o di convertirlo in una semplice raccomandazione che io ben volentieri mi farò un dovere di comunicare al mio collega della pubblica istruzione.

SOCCI, *relatore.* Sta bene, lo trasformiamo in raccomandazione. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Procederemo domani alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Prego gli onorevoli deputati, che non lo avessero ancora fatto, a deporre il loro voto nell'urna.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Fasce di recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

FASCE. A nome del collega Saporito mi onoro

di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 336,429.43 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative. »

Mi onoro anche di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904. »

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole Arlotta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ARLOTTA. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 11,035.19 verificatesi sulla assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative. »

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Aguglia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

AGUGLIA. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta del bilancio, la relazione per approvazione di maggiori assegnazioni per lire 26,509.23 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Risultamento di votazione segreta.

PRESIDENTE. Dò comunicazione alla Camera del risultamento della votazione segreta sul disegno di legge: « Modificazioni dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e di lavoro. »

Presenti	208
Votanti	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli	169
Voti contrari	38
Astenuti	1

(*La Camera approva*).

Sull'ordine del giorno.

MAJNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJNO. Chiedo alla Camera che voglia consentire che nell'ordine del giorno della seduta di domani sia posto lo svolgimento della proposta di legge di mia iniziativa per la determinazione di confini fra i comuni di Milano e di Greco Milanese, poichè a tal proposta di legge si connettono vitali interessi.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'interno, acconsente alla richiesta dell'onorevole Majno?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non ho nessuna difficoltà che sia posto nell'ordine del giorno della seduta di domani lo svolgimento della proposta di legge dell'onorevole Majno.

PRESIDENTE. Allora, se non sorgono opposizioni, si intenderà stabilito per la seduta di domani lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Majno per la determinazione di confini fra il comune di Milano e quello di Greco Milanese.

(*Così rimane stabilito*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

AGNINI. Io chiedo che il disegno di legge che è al n. 28 dell'ordine del giorno, per indennità e sussidi da corrispondersi alle famiglie dei militari morti ed ai feriti durante la spedizione in Cina, sia trasportato nell'ordine del giorno, dopo quello per il riposo settimanale. Questo disegno di legge fu presentato l'anno scorso nel marzo o aprile, coll'impegno del Governo di pagare questa indennità nell'esercizio in corso 1902-903. È finito quell'esercizio, e sta per finire quello 1903-904 senza che quelle famiglie abbiano potuto ottenere la modestissima somma che il disegno di legge destina ad esse. Ora io posso assicurare che vi sono dei casi di famiglie che sanguinano, specialmente delle vedove di militari morti laggiù che si trovano in tali condizioni da non potersi umanamente più protrarre la discussione di questo disegno di legge. Prego quindi la Camera di consentire nella mia domanda.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. La ragione del ritardo è stata questa, che la Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge nientemeno che raddoppierebbe la spesa proposta dal Ministero precedente e accettata da noi. Questa fu la ragione del ritardo. Ora io consento che la legge sia posta nell'ordine del giorno dopo il disegno di legge sul riposo settimanale. Il Governo naturalmente sosterrà le proposte che erano state fatte precedentemente.

PRESIDENTE. L'onorevole Agnini dunque propone che nell'ordine del giorno, subito dopo il disegno di legge sul riposo settimanale, si inscriva quello per indennità e per sussidi da corrispondere alle famiglie dei militari morti ed ai feriti durante le operazioni in Cina.

Poichè l'onorevole presidente del Consiglio non si oppone, se non ci sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Interrogazioni ed interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle domande d'interrogazione e di interpellanza pervenute alla Presidenza.

CIRMENI, *segretario, legge:*

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro della guerra per conoscere le sue intenzioni riguardo all'abbattimento della rimanente parte di cinta magistrale fortificata di Casale Monferrato nonchè dell'Opera Orti e alla esecuzione della cessione delle aree relative al Comune di Casale.

« Battaglieri. »

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro della pubblica istruzione per apprendere se intenda di dare stabile assetto ed effetti legali alla scuola diplomatico-coloniale.

« Cottafavi. »

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sui motivi che determinano il ritardo nell'applicazione della legge 7 luglio 1901 e regolamento 26 gennaio 1902 per la concessione di mutui ai danneggiati dalle alluvioni del 1900 e 1901, e sui provvedimenti ch'egli si propone per dirimere tale indugio lungo ed ingiustificato.

« Pessano. »

« Chiedo d'interrogare l'onorevole ministro della marina sulla parte presa da una nostra nave da guerra nel salvataggio degli ufficiali e marinai della marina russa, superstiti del combattimento russo-giapponese avvenuto a Chemulpo il 9 febbraio u. s.

« Cirmeni. »

« Interpello il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se e fino a quando intenda tollerare la condizione anormale dei professori di Università e dei provveditori di studi comandati presso le biblioteche o altrimenti dispensati dai loro doveri di ufficio, i quali formano una vasta pianta parassita in danno del bilancio dell'istruzione.

« Rosadi. »

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno. Quanto alla interpellanza, il ministro dirà poi se l'accetta.

La seduta termina alle ore 18.25.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza. (105)

3. *Svolgimento delle seguenti proposte di legge:*

dei deputati Lucifero e Giunti per la costituzione in Comune autonomo della frazione di Carfizzi (Catanzaro);

del deputato Majno per determinazione di confini tra i Comuni di Milano e di Greco Milanese.

Discussione dei disegni di legge:

4. Impiego della mano d'opera dei condannati nei lavori di bonificazione di terreni incolti e malarici. (255)

5. Modificazioni al ruolo organico dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica. (359)

6. Per il riposo settimanale. (115)

7. Indennità e sussidi da corrispondere alle famiglie dei militari morti ed ai feriti durante le operazioni in Cina. (325)

8. Sul contratto di lavoro. (205)

9. Della riforma agraria. (147)

10. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X, del Codice civile, relative al divorzio. (182)

11. Modificazione dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari approvato con decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) (*Urgenza*).

12. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma. (142)

13. Aggiunte alla legge sull'igiene e sanità pubblica (Igiene nelle scuole). (151)

14. Assegno in favore della Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate. (269)

15. Indennità ai superstiti della campagna dell'Agro Romano. (271)

16. Modificazioni alle tariffe postali. (335)

17. Costruzione di edifici a Cettigne (Montenegro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle Regie Rappresentanze. (345)

18. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e altri provvedimenti a favore del lavoro e della produzione operaia e industriale. - Provvedimenti per le Provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna. (204-248)

19. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre nazionali 1848 e 1849. (331, 331-*bis*).

20. Modificazioni al ruolo organico dei regi interpreti di 1ª categoria: creazione di tre posti di console interprete. (344)

21. Disposizioni sull'ordinamento della famiglia. (207)

22. Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'esercito approvato con regio decreto 14 luglio 1898 n. 525. (302)

23. Aumento degli stipendi minimi legali degli insegnanti delle scuole elementari, classificate, e parificazione degli stipendi medesimi agli insegnanti d'ambo i sessi. (161)

24. Modificazioni al testo unico della legge sul notariato. (131)

25. Ruolo organico degli ispettori scolastici. (365)

26. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio. (103)

27. Sistemazione dei locali occupati dagli uffici dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi nell'ex convento della Minerva. (374)

28. Istituzione nella Amministrazione della regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di « Contabili commessi e guardiani di magazzino » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse. (368)

29. Istituzione nell'Amministrazione della regia marina di una categoria d'impiegati civili con la denominazione di « Disegnatori » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse. (369)

30. Noli per l'esportazione dalla Sardegna del vino, olio, formaggio e bestiame. (350)

31. Computo, agli effetti dell'avanzamento e della pensione, del tempo del servizio prestato a bordo delle navi che trasportano emigranti, dai medici della marina militare o da altro personale della regia marina. (211)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI.
Direttore dell'Ufficio di Revisione e di Stenografia.

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati.